

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CONSIGLIO

Invito pubblico a presentare candidature al fine della nomina di giudici presso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

(2013/C 353/06)

1. Il Consiglio ha deciso, con decisione 2004/752/CE, Euratom ⁽¹⁾ di istituire il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea. Il Tribunale, che si affianca al Tribunale dell'Unione europea e ha sede presso quest'ultimo, è competente a pronunciarsi in primo grado sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti, ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici, tra cui viene scelto il presidente. Il loro mandato dura sei anni ed è rinnovabile. I giudici sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione di un comitato composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea e tra giuristi di notoria competenza. Il comitato fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. Esso integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei giudici che dovranno essere nominati.
3. Lo status e le condizioni generali di esercizio delle funzioni di giudice sono stabiliti dall'allegato I, articolo 5 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le retribuzioni, pensioni e indennità degli stessi sono fissati dal regolamento (CE, Euratom) n. 202/2005 del Consiglio, del 18 gennaio 2005, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado ⁽²⁾.
4. Poiché il mandato di due giudici scade il 30 settembre 2014, è lanciato un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina di due giudici per un periodo di sei anni dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2020.
5. Dal combinato disposto dell'articolo 257 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'allegato I, articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, risulta che i candidati alle funzioni di giudice devono soddisfare i seguenti requisiti:

— offrire tutte le garanzie di indipendenza,

⁽¹⁾ GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 33 del 5.2.2005, pag. 1.

- possedere la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali,
- avere la cittadinanza dell'Unione.

È specificato ai candidati che, oltre ai requisiti minimi, il detto comitato dovrà prendere in considerazione in particolare la capacità dei candidati di lavorare all'interno di una struttura collegiale in un ambiente internazionale e multilingue nonché la natura, l'importanza e la durata della loro esperienza inerente alle funzioni che essi dovranno esercitare.

6. I candidati integreranno la loro candidatura con un *curriculum vitae* e con una lettera di motivazione nonché con fotocopie dei documenti giustificativi.

Le candidature devono essere trasmesse al seguente indirizzo:

General Secretariat of the Council of the European Union
Call for applications for the Civil Service Tribunal
Office 20 40 LM 15
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Le candidature devono essere spedite esclusivamente con lettera raccomandata, entro il 17 gennaio 2014 (fa fede il timbro postale).

Per agevolare l'esame delle candidature, i candidati sono invitati a trasmettere il loro *curriculum vitae* e la lettera di motivazione anche per posta elettronica, preferibilmente in Word (non utilizzare il formato PDF) al seguente indirizzo:

cdstfp@consilium.europa.eu

Tale trasmissione non sostituisce la spedizione con lettera raccomandata né incide sull'ammissibilità delle candidature.

7. Protezione dei dati personali — informazioni per gli interessati — trattamento relativo alle procedure per la nomina dei membri del Tribunale della funzione pubblica.

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni comunicate in conformità degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001:

a) **Identità del responsabile e servizio incaricato del trattamento**

Direttore della direzione 4, (Questioni istituzionali, bilancio e statuto) del Servizio giuridico del Consiglio dell'Unione europea — posta elettronica: sj.fop-coj@consilium.europa.eu

b) **Finalità del trattamento**

Il trattamento ha la finalità di permettere al Consiglio di procedere alla nomina dei membri del Tribunale della funzione pubblica garantendo la riservatezza e il regolare svolgimento delle procedure.

c) **Categorie di dati interessati e origine dei dati**

Vari dati personali comunicati dal candidato al Consiglio.

d) **Destinatari o categorie di destinatari dei dati**

Il segretario generale del Consiglio e il suo gabinetto; la direzione 4, e il direttore generale del Servizio giuridico del Consiglio; i rappresentanti permanenti degli Stati membri e il loro personale, i membri del comitato previsto all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia. Taluni dati, segnatamente i CV dei candidati, possono essere distribuiti agli organi preparatori del Consiglio e al Consiglio.

e) **Procedure che garantiscono i diritti degli interessati**

Le procedure che garantiscono i diritti degli interessati sono quelle previste nella sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio.

f) **Fondamento giuridico del trattamento**

Articolo 257 del TFUE e articolo 3 dell'allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; articolo 240, paragrafo 2 del TFUE e articolo 23 del regolamento interno del Consiglio.

g) **Limiti di tempo per la conservazione dei dati**

I dati concernenti le persone nominate in qualità di giudici saranno conservati per sei anni a partire dall'entrata in vigore della decisione di nomina. I dati concernenti i candidati non ritenuti idonei durante la procedura di selezione saranno conservati per 3 mesi a partire dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione del Consiglio recante nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

h) **Diritto di rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati**

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
